



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

Allegato n. 3

Ufficio del Registro delle Imprese

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ALLE SOCIETA' INDICATE NEGLI ALLEGATI 1 E 2 (art. 37 D.L. n 76/2020)

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE

Spett.le società,

il domicilio digitale (indirizzo PEC) delle società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle Imprese (v. l'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 29.11.2008, convertito nella L. n. 2 del 28.1.2009, come modificato dall'art. 37 del DL 76 16.07.2020 e l'articolo 5, comma 1 del Decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221,). L'imprenditore deve, inoltre, mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Il domicilio digitale della società comunicato all'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Calabria risultava inattivo poiché revocato, pertanto, la Camera di Commercio ha provveduto alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese.

Le società in elenco sono invitate a regolarizzare e a comunicare un nuovo domicilio digitale valido entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nel sito istituzionale.

La comunicazione di un nuovo domicilio digitale della società eviterà il pagamento della sanzione e degli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere da direttamente presentata accedendo alla piattaforma <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action> presso cui si potrà anche firmare digitalmente la richiesta.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alla società e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa prevista per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 412,00 per fini sanzionatori, a cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla società:

- a) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- b) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- c) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Distinti saluti.

Il Conservatore del RI
Dott.ssa Natina Crea